

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE CONDIZIONI PRESTATE DALLA
CONVENZIONE RC PROFESSIONALE**

-
- 1. CONTRAENTE:** UNIONLIBERI
Via E. Reginato 87
31100 - Treviso (TV)
-
- 2. ASSICURATI:** I COMITATI TERRITORIALI ADERENTI ED I
CENTRI ELABORAZIONE DATI AD ESSI
COLLEGATI, QUALORA INDICATI NEL MODULO
PROPOSTA
-
- 3. LIMITE DI INDENNIZZO PER OGNI SINGOLO COMITATO TERRITORIALE:**
Per ogni richiesta di risarcimento e per anno € 1.500.000,00
-
- 4. FRANCHIGIE:**
Per ogni richiesta di risarcimento € 300,00
-
- 5. ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA PER OGNI SINGOLA APPENDICE DI
ADESIONE:**
- introiti dichiarati nel precedente anno solare
 - tasso lordo = **0,40%** da applicare agli introiti dichiarati – per retroattività di anni **5**
 - tasso lordo = **0,37%** da applicare agli introiti dichiarati – per retroattività di anni **3**
 - premio lordo minimo annuo comunque dovuto € **200,00**
 - premio lordo minimo del pro-rata comunque dovuto € **50,00** per le coperture assicurative inferiori a 12 mesi
-
- 6. DECORRENZA DELLA CONVENZIONE** ORE 24.00 DEL 31.03.2012
-
- 7. SCADENZA DELLA CONVENZIONE** ORE 24.00 DEL 31.03.2013
-

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE DEI COMITATI TERRITORIALI DI UNIONLIBERI

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

DEFINIZIONI:

ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula il contratto: UNIONLIBERI per conto degli Assicurati
ASSICURATO:	ogni singolo COMITATO TERRITORIALE aderente alla polizza il cui interesse è protetto dall'assicurazione nonché qualsiasi persona alle proprie dipendenze e/o collaboratore
Collaboratori:	si intende qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'Assicurato/Contraente in qualità di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d'udienza, collaboratore, consulente, corrispondente
RISCHIO:	probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
ASSICURATORI:	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S LONDON
PREMIO:	la somma dovuta agli Assicuratori
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro
MASSIMALE:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro
COSE:	oggetti materiali e animali
DANNI:	pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose
PERDITE	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a
PATRIMONIALI:	cose
BROKER:	l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto

L'assicurazione è in forma "claims made"; la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato per atti negligenti commessi dopo la concordata data di retroattività e per la prima volta notificati agli Assicuratori durante il periodo di validità della copertura.

Alla fine del periodo di validità dell'assicurazione, qualsiasi obbligo degli Assicuratori si estingue e non verrà accettato nessun reclamo.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi compresi i clienti e/o gli associati, derivanti da errori e omissioni, anche se conseguenti da comportamento gravemente colposo, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza di, Dottore Commercialista, Ragioniere, Perito Commerciale, Consulente del lavoro, Tributarista, Consigliere di Amministrazione, Sindaco di Società o Revisore contabile di Società e/o Enti, Consulente Aziendale e/o fiscale, Elaborazione di Dati Contabili, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia;

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato, qualora previsto, sia regolarmente iscritto all'Albo professionale del relativo Ordine o al registro dei Revisori Contabili o in altri Albi o Registri previsti dalla legge e svolga comunque l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all'attività professionale indicata in polizza, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

- ❑ l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società ed Enti;
- ❑ l'espletamento delle funzioni di "arbitro" in controversie, come previsto dalle norme di legge in materia;
- ❑ l'esercizio dell'attività di gestione contabile, fiscale e giuslavoristica (materia del lavoro) di aziende e/o Enti svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista;
- ❑ le sanzioni in genere, le multe, le ammende, inflitte ai propri clienti e/o a terzi per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso;
- ❑ le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, furto, rapina, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore;
- ❑ le perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- ❑ le perdite patrimoniali conseguenti alle richieste di risarcimento che dovessero prevenire per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione per ingiuria o diffamazione commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale dichiarata, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti dell'Assicurato;
- ❑ l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- ❑ la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo quando operano in nome e per conto del Contraente/Assicurato;
- ❑ la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza;
- ❑ l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- ❑ attività di predisposizione di perizie giurate;
- ❑ attività di fusioni ed acquisizioni;
- ❑ attività di asseverazione;
- ❑ l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- ❑ la responsabilità civile derivante all'Assicurato, dall'apposizione del visto di conformità, dall'asseverazione e dalla certificazione tributaria, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
- ❑ la responsabilità civile derivante all'Assicurato per committenza auto ai sensi dell'articolo 2049 del C.C.;
- ❑ la conduzione, la pulizia e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.

Si conviene, inoltre, che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi, i rappresentanti legali o aventi causa dell'Assicurato, dalle azioni della Contraente in sede di rivalsa o da richiesta di danni del terzo, per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza del contratto di assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata, per ogni "Comitato Territoriale" Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in ogni singolo Certificato Appendice per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con i limiti, gli scoperti e/o le franchigie, a carico dell'Assicurato, indicate in ogni singolo certificato appendice.

Gli scoperti e/o le franchigie indicate resteranno comunque a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farli assicurare da altri Assicuratori

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a:

- a) l'esercizio dell'attività di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco o di Revisore dei Conti di Società e/o Enti salvo tale estensione non sia specificatamente prevista dalla condizioni di polizza;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto al precedente articolo 14;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- e) responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società salvo sia richiamata l'estensione alla attività di Sindaco e/o Revisore dei Conti;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale; asbestosi e muffe tossiche;
- g) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- h) comportamento doloso dell'Assicurato;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione commesse direttamente salvo quanto previsto al precedente articolo 14;

nonché i danni;

- l) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- m) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

Sono altresì esclusi i sinistri:

- n) per atti compiuti dopo che l'Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
- o) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate prima dell'inizio del periodo di assicurazione in corso;
- p) per ogni danno o reclamo che abbia origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- q) per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente.

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre la data/il numero di anni stabiliti nella scheda ogni singolo certificato appendice e non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del presente contratto.

GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, di investigazione e accertamento, i costi di giustizia e di soccombenza, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza ed in aggiunta allo stesso massimale. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale previsto in polizza, le spese di cui sopra saranno ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 675 del 31.12.96 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, e del D.lvo 196/2003 per la tutela dei dati sensibili purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto viene stabilita nel **"MODULO"** di ogni singolo **Certificato Appendice** che forma parte integrante della polizza con effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel **"MODULO"** stesso e cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta alla data della scadenza indicata nel **"MODULO"**.

CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

Ai fini del calcolo del premio annuo di ogni singolo "Certificato Appendice" si conviene quanto segue:

1. alla stipula della polizza, per il calcolo del premio annuo si prenderà a riferimento il fatturato dichiarato dall'Assicurato nell'anno immediatamente precedente a quello della stipula della polizza e come dichiarato e suddiviso nel questionario;
2. al rinnovo di ogni annualità successiva, per il calcolo del premio annuo, sarà preso a riferimento il fatturato realizzato dall'Assicurato nell'anno precedente il rinnovo della copertura come suddiviso nell'apposito questionario di rinnovo che dovrà essere trasmesso dall'Assicurato al Broker.

Il premio minimo lordo annuo per ogni certificato comunque dovuto agli Assicuratori non potrà essere inferiore ad € **200,00** e ad € **100,00** nel caso di certificati con durata inferiore a 12 mesi.

CONDIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DATI CONTABILI

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14, la presente assicurazione si intende prestata nei confronti dei "Comitati Territoriali" per l'attività professionale di **ELABORAZIONE DATI CONTABILI** come di seguito disciplinato:

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi compresi i clienti, anche se conseguenti a comportamento gravemente colposo nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nella scheda di polizza per le responsabilità a lui derivanti ai sensi del Codice Civile o così come disciplinate dalle vigenti leggi in materia; L'assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso;

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i clienti e derivanti dalla:

- a) elaborazione dati contabili e fiscali comprese paghe e contributi previdenziali;
- b) contabilità elementare;
- c) tenuta libri;
- d) compilazione di dichiarazioni fiscali;
- e) assistenza tributaria;
- f) trasmissione telematica dei dati, con l'utilizzo di sistema informatico che consenta agli enti preposti la ricezione degli stessi secondo le modalità prescritte dalla legge e/o dai regolamenti.

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 16 delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale, si intendono esclusi dall'assicurazione i sinistri conseguenti a:

- attività di elaborazione finalizzate al servizio bancario;
- richieste derivanti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;

Ad integrazione di quanto previsto alle DEFINIZIONI della presente polizza si conviene che i sinistri successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa che si manifestino anche in più clienti dell'Assicurato, saranno considerati ai fini liquidativi come un unico sinistro.